**LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DI NATURA SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**TRA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_associazione sportiva dilettantistica, avente sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n°\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, affiliata a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,di seguito per brevità

*associazione*

**E**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a il \_\_/\_\_/\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n°\_\_\_\_, indicato come domicilio ai fini del presente contratto, tesserato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , di seguito per brevità

*lavoratore* *sportivo dilettante;*

**PREMESSO CHE**

1. *l’associazione* promuove attività sportiva dilettantistica nella disciplina del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ espressamente riconosciuta dall’ordinamento sportivo e per l’organizzazione delle attività didattiche/sportive/formative necessita della collaborazione di persone qualificate in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[1]](#endnote-1) per la realizzazione di un intervento di natura occasionale;
2. il *lavoratore* *sportivo dilettante* risulta essere in possesso del titolo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per poter svolgere detta attività;
3. il *lavoratore* *sportivo dilettante* ha dichiarato di non svolgere professionalmente tale attività per cui la prestazione non è soggetta ad IVA ed il reddito percepito è qualificato come reddito diverso, ai sensi dell’art. 67, primo comma, lettera n) del Testo unico delle imposte sui redditi;
4. il *lavoratore* *sportivo dilettante* dichiara, ai sensi del DPR 445/1997, di:

 non essere un dipendente pubblico ***oppure***

 essere un dipendente pubblico e di aver acquisito l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza;

**LE PARTI CONVENGONO CHE**

1. **Premesse.** Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. **Natura del rapporto.** Tale collaborazione, in considerazione delle modalità di esecuzione, dell’esplicita volontà espressa dalle parti, dell’assenza di subordinazione gerarchica, dell’assenza di etero-organizzazione, dell’assenza di continuità e di periodicità e dell’assunzione del rischio economico da parte del lavoratore, si intende prestazione d’opera ai sensi dell’art.2222 del Codice civile, nella forma della collaborazione di lavoro autonomo a carattere occasionale non coordinato. La prestazione risulta esclusa dal campo di applicazione IVA per carenza del presupposto soggettivo, come da Vostra dichiarazione. Per l’oggetto della prestazione la stessa trova disciplina nell’art. 28 del DLgs 36/2021;
3. **Compenso.** L’emolumentoviene erogato a conclusione della prestazione, dietro esibizione della relativa ricevuta, e viene pattuito in complessivi € \_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_\_\_\_/00) lordi all’ora, importo quantificato in ragione di quanto previsto da accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o proventi di cui all’art. 8 del DLgs 36/2021.

Allo sportivo dilettante viene altresì riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate in esecuzione dell’incarico quando previamente autorizzate e debitamente documentate.

L’emolumento è soggetto alle regole fiscali e previdenziali di cui all’art. 35 e 36 del DLgs 36/2021: il collaboratore è pertanto tenuto a comunicare all’associazione committente se, all’atto del pagamento, abbia o meno superato complessivamente l’importo di euro 5.000,00, ai fini della corretta applicazione delle ritenute previdenziali laddove dovute, e se abbia o meno superato complessivamente l’importo di euro 15.000 ai fini della corretta applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 20%. Eventuali dichiarazioni mendaci comportano in capo allo sportivo dilettante l’onere di sostenere sanzioni ed interessi legati a ravvedimenti o sanzioni a lui imputabili.

Le ritenute contributive laddove dovute, sono effettuate dal committente e gravano nella misura di un terzo sul collaboratore. Le ritenute fiscali, laddove tenute, sono effettuate dalla associazione sportiva e restano a carico del percipiente.

Il compenso dovuto sarà erogato al lavoratore sportivo tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie dallo stesso di seguito indicate: banca……… intestazione del conto…. IBAN …….

1. **Organizzazione delle attività**. La prestazione oggetto del contratto deve essere realizzata in osservanza dei regolamenti di …………………, organismo sportivo affiliante a cui il collaboratore risulta tesserato, nonché in osservanza dei regolamenti del CONI e del CIP e sarà concordata con ……………………….., reperibile al numero …………………………. o per posta elettronica ………………@............., individuato come referente per l’iniziativa.
2. **Durata.** Il presente accordo è valido dal \_\_/\_\_/\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_, data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo.
3. **Tutela della privacy.**Il *lavoratore* *sportivo dilettante* presta il consenso al trattamento dei propri dati personali legato all’espletamento degli adempimenti richiesti per certificare e promuovere lo svolgimento delle attività realizzate.
4. **Sicurezza nei luoghi di lavoro.** Il *lavoratore* *sportivo dilettante* si impegna a rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro adottate dall’associazione e l’eventuale regolamento di utilizzo dell’impianto sportivo in cui opera nonché a collaborare nel diffondere tra soci e tesserati le informazioni relative alle misure di prevenzione adottate dirette al corretto utilizzo della struttura sportiva, delle sue attrezzature e dei dispositivi di protezione adottati.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_/\_\_/\_\_\_

**PER ACCETTAZIONE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_associazione sportiva dilettantistica lavoratore sportivo dilettante

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Diritto dell’immagine.** Lo *sportivo dilettante* esprime il proprio consenso all’eventuale utilizzo della propria immagine da parte della associazione e degli eventuali sponsor per comunicazioni attinenti alle attività promosse dalla associazione sportiva medesima. L’utilizzo di tali immagini non darà diritto ad alcun ulteriore compenso fatti salvi espliciti accordi scritti tra le parti. Lo sportivo dilettante si impegna, inoltre, ad indossare l’eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dalla società;

*lavoratore* *sportivo dilettante*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Si allega fotocopia del documento di identità del lavoratore sportivo dilettante ai fini dell’autocertificazione di cui in premessa.

**AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DEL CORRETTO TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL COMPENSO EROGATO NELL’AMBITO DI UNA COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE DI NATURA SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**NOTE PER IL CORRETTO INQUADRAMENTO E LA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO**

**1) Tesseramento.** Il lavoratore sportivo deve essere tesserato ad una Federazione sportiva nazionale/Ente di promozione sportiva/Disciplina sportiva associata riconosciuti dal CONI a cui risulti affiliata l’associazione.

**2) Tipologie di prestazioni riconosciute come lavoro sportivo.** Si ricorda che “*E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale​”.*

**3) Modalità di quantificazione del compenso.** Si propone la quantificazione su base oraria sia per verificare l’eventuale superamento del monte ore che consente l’applicazione della presunzione della natura autonoma del rapporto che per meglio quantificare complessivamente il costo. In questo caso è necessario attivare il registro delle attività didattiche.

**4) Trattamento previdenziale.** Ai sensi dell’art. 35 del DLgs 36/2021 “*2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.*

*3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.*

*4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.*

*5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.*

*6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento.*

*7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa [o che svolgono prestazioni autonome occasionali], iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.*

*8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.*

*8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.*

*8 ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.”*

**5) Trattamento fiscale.** Ai sensi dell’art. 36 del DLgs 36/2021 “*6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.*

*6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.*

*6 ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro;”*

1. allenatore, istruttore, preparatore atletico, direttore di gara [↑](#endnote-ref-1)